

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/519 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo («le misure iniziali») sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («EFFA») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) A seguito della modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, le misure hanno assunto la forma di un dazio *ad valorem* compreso tra lo 0,0 % e il 69,7 % stabilito per singoli produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Allo stesso tempo, il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato fissato ad un livello del 54,1 %, mentre il dazio residuo per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato era pari al 74,1 % («i dazi in vigore»).
- (3) Le misure iniziali sono state estese alle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 ⁽⁵⁾.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁶⁾ delle misure antidumping definitive in vigore, il 1° ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame di tali misure in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall'European Industrial Fasteners Institute («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 gennaio 2014, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 203 del 31.7.2012, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU C 148 del 28.5.2013, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU C 27 del 30.1.2014, pag. 15.

